



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



in questo numero

FISCO

MODELLO 730/2023: APPROVATE LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE

ISA 2023: PRONTI 175 MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

AVVISI BONARI: DEFINIZIONE AGEVOLATA ESCLUSA SE LA DILAZIONE È GIÀ SCADUTA

NUOVA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI: QUANTO CONVIENE

LAVORO

LICENZIAMENTI: COME CAMBIANO LE REGOLE DAL 28 FEBBRAIO



sommario

MODELLO 730/2023: APPROVATE LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE

Via libera dell'Agenzia delle Entrate alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello dichiarativo 730/2023. Con provvedimento del 24 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per trasmettere i dati contenuti nei modelli 730/2023, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Lo scorso 6 febbraio 2023 sono stati approvati i relative modelli, con le istruzioni

Con provvedimento del 24 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2023.

Con provvedimento del 6 febbraio 2023 sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Tale provvedimento prevede, tra l'altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2023 devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2023 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento.

I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono direttamente in via telematica i dati contenuti nella scheda relativa alla scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.

L'articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha previsto che le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, siano stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Quindi, con il nuovo provvedimento sono stati definiti:

-nell'Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2023, da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche

tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2023 e 730-4/2023 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d'imposta;

- nell'Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda dai sostituti d'imposta;

- nell'Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale prestata.

ISA 2023: PRONTI 175 MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI

Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista

Publicati i nuovi modelli ISA. Con provvedimento del 24 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato 175 modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli ISA, nel settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio. Inoltre, devono presentare il modello ISA anche alcuni contribuenti interessati da alcune specifiche cause di esclusione. I modelli, approvati con il provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2023

Tutto pronto per contribuenti e intermediari per l'utilizzo dei modelli ISA. L'Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 24 febbraio 2023 ha approvato 175 modelli per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli ISA, nel settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio. Gli ISA sono uno strumento di compliance volto a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione. Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell'impresa o dell'attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili. In particolare, il contribuente, tramite l'applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti diversi benefici. Il comma 4 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali

rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

Pertanto, con il nuovo provvedimento sono stati approvati i 175 modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e della loro successiva evoluzione.

I modelli, approvati con il provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2023.

Inoltre, il provvedimento definisce la modalità per la "Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa", e le "Modalità per la trasmissione dei dati".

Infatti, i modelli ISA approvati sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Il modello è presentato dai soggetti che applicano gli ISA, ossia gli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA, e, inoltre, dai contribuenti interessati da alcune specifiche cause di esclusione; si tratta, in particolare, dei:

- contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

- soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA;

Ai fini dell'individuazione dell'ISA da applicare in relazione all'"attività prevalente", si deve tenere conto del complesso di attività considerate dal medesimo ISA.

Nei casi in cui è prevista una diversa modalità di determinazione dell'attività prevalente, sono fornite nelle istruzioni dei singoli ISA. I contribuenti tenuti a presentare il modello ISA barrano la casella "ISA" presente sulla prima pagina del modello REDDITI 2023 e lo inviano all'Agenzia delle entrate in via telematica insieme a quest'ultimo.

Nei casi di omissione della presentazione del modello ISA o di comunicazione inesatta o incompleta dei dati contenuti in tale modello, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, invita il contribuente ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle Entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile. Per compilare correttamente i modelli occorre

tenere presente che:

- i dati contabili ed extracontabili contenuti nel modello ISA sono comunicati con riferimento all'intera attività d'impresa o di lavoro autonomo esercitata dal contribuente;

- le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta (solo tali contribuenti barrano la casella "periodo di imposta diverso da 12 mesi" e indicano i "mesi di attività nel corso del periodo di imposta");

- i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali sono comunicati (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'ISA applicabile) senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F o H sono forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'ISA applicabile).

I valori delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali devono essere indicati nel quadro F, indipendentemente dal regime fiscale adottato. In particolare, i contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso, applicano il regime di contabilità semplificata ovvero quelli che, in periodi d'imposta precedenti a quello in corso, si sono avvalsi di regimi fiscali per i quali non assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci (es. "regime forfettario agevolato" o quello dei "minimi"), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d'imposta. Tali voci dovranno essere indicate al netto dell'IVA esposta in fattura;

- il riferimento alle spese sostenute, contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la specifica categoria di reddito. Per alcuni ISA è stato predisposto sia il quadro F (attività in forma d'impresa) sia il quadro H (attività in forma di lavoro autonomo);

- la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero, l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni, che non concorrono a formare il reddito, in base a quanto previsto dalla normativa sul patent box devono essere indicate in maniera indistinta all'interno del quadro F;

- come evidenziato nelle istruzioni al quadro F - Dati contabili, nel campo del reddito (o perdita) d'impresa, l'importo deve coincidere con il reddito d'impresa lordo (o la perdita), indicato nei righe dei quadri RF e RG del modello Redditi, indipendentemente dalla risultante della differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righe del quadro F e rilevanti ai fini fiscali. I CAF imprese e i professionisti abilitati possono

rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione dei dati che consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Ad esempio, dovrà essere verificato che il costo del venduto e i dati relativi ai beni strumentali e le altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente.

AVVISI BONARI: DEFINIZIONE AGEVOLATA ESCLUSA SE LA DILAZIONE È GIÀ SCADUTA

Matteo Dellapina - Avvocato

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in relazione alla definizione agevolata al 3% degli avvisi bonari, precisando che l'eventuale decadenza dal piano rateale non permetterà di beneficiare della misura agevolativa. Ulteriori precisazioni "tecniche" riguardano il calcolo della sanzione al 3% in relazione al debito residuo. Attenzione anche al lieve inadempimento: può incidere (in negativo) circa il passaggio all'adesione agevolata? E infine, se nella rata scaduta il 31 dicembre 2022 il contribuente ha versato la sola imposta, potrà definire al 3% la sanzione non versata?

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune risposte ai quesiti posti in tema di definizione agevolata degli avvisi bonari (Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni", art. 1, commi da 153 a 159, legge n. 197/2022), analizzando ulteriori tematiche rispetto a quanto già chiarito con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023. Un tema molto delicato, richiesto all'Agenzia, riguarda la possibilità di definire gli avvisi bonari qualora si fosse decaduti, al 1° gennaio 2023, dalla precedente dilazione per omesso pagamento di taluna delle rate successive alla prima, nonostante tale debito non risulti ancora affidato all'agente della riscossione al 30 giugno 2022.

Per l'Amministrazione non è possibile beneficiare della definizione agevolata al 3% qualora il precedente piano rateale non sia ancora in corso. Nel dettaglio, è stato rimarcato come la definizione agevolata sia estesa anche a quelle rateazioni di comunicazioni di irregolarità il cui piano di dilazione sia regolarmente in corso ai sensi dell' art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997.

Quindi, per poter accedere alla definizione è necessario che al 1° gennaio 2023 non si sia verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell' art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973.

In buona sostanza se il precedente piano rateale non è più in corso, non si potrà aderire alla definizione agevolata al 3% delle sanzioni, anche se il debito non sia stato ancora affidato all'agente della riscossione. Infatti, la condizione necessaria per poter beneficiare della definizione è proprio che il piano rateale sia

ancora in vigore, beneficiando così di un passaggio, per le rate successive al 1° gennaio 2023, al regime sanzionatorio ridotto al 3% (in luogo del 10%). Altro tema oggetto di intervento "chiarificatore" dell'Agenzia riguarda i piani di dilazione in corso degli avvisi bonari, le cui rate risultino in scadenza a ridosso dell'entrata in vigore della norma (ad esempio nei mesi di gennaio e febbraio). Il dubbio riguarda le modalità con le quali il contribuente deve calcolare la rata da pagare, ossia se applicare già la sanzione ridotta al 3%, siccome l'importo, a suo tempo comunicato, era stato calcolato con la sanzione ordinaria al 10%.

L'Agenzia, dopo aver ricordato che la definizione agevolata al 3% abbraccia anche le rateazioni ancora in corso al 1° gennaio 2023, ossia per le quali sia regolarmente attivo un pagamento rateale, ha fornito ulteriori chiarimenti. Infatti, se al 31 dicembre 2022 sia già stata versata una parte delle somme dovute, sull'importo residuo, calcolato per differenza tra l'importo dell'imposta richiesto con la comunicazione e quello dell'imposta versato, saranno rideterminate le sanzioni nella nuova misura del 3%, imputando preliminarmente i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni ed interessi.

È stato precisato inoltre che, nel determinare l'ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorrerà includere anche l'importo dell'eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, la rata scaduta il 31 ottobre 2022, ma versata entro il 31 gennaio 2023). Altro aspetto che ha generato dubbi riguarda la decadenza dalla definizione agevolata: se si verifica in caso di mancato o ritardato pagamento, anche per pochi giorni, di una sola delle rate del piano dei pagamenti oppure se a tale fine occorre il mancato pagamento di una rata entro la scadenza di quella immediatamente successiva (come peraltro accade nelle normali rateazioni delle comunicazioni di irregolarità).

Anzitutto l'Agenzia ha posto l'attenzione sul fatto che il pagamento rateale del dovuto, come rideterminato a seguito della definizione agevolata al 3%, prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall' art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997.

I benefici della definizione agevolata saranno quindi conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall' art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, ossia nei casi di:

- lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni;
- lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

Se un contribuente, al 1° gennaio 2023, ha in corso una rateazione relativa ad una comunicazione ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, con riferimento alla rata scaduta entro il 31 dicembre 2022, se lo stesso ha versato solo l'imposta dovuta (non la sanzione), in

caso di adesione alla definizione agevolata, questa avrà effetto retroattivo (ossia per la rata scaduta entro il 31 dicembre 2022)? L'Agenzia delle Entrate ha chiarito come l'agevolazione consista nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali sino al 31 dicembre 2022.

Quindi, la definizione agevolata si realizzerà con il pagamento degli importi a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate al 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo. Per la determinazione dell'importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023, occorrerà sottrarre agli importi già versati, anche quelli relativi a eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva).

Quindi l'Agenzia ha precisato che se il contribuente, per la rata scaduta entro il 31 dicembre 2022 abbia versato la sola imposta, lo stesso non potrà includere nella definizione agevolata la sanzione dovuta (relativa alla predetta rata), che dovrà essere versata nella misura originariamente prevista entro la scadenza della rata successiva.

NUOVA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI: QUANTO CONVIENE

Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

La legge di Bilancio 2023, oltre a riaprire i termini per effettuare la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, prevede la possibilità di rideterminare anche il valore di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentari o in sistemi multilaterali di negoziazione. Il termine entro cui l'imposta sostitutiva deve essere versata e, per le partecipazioni non negoziate, deve essere redatta la perizia giurata è fissato al 15 novembre 2023. Quanto si può risparmiare?

Contribuenti che alla data del 1° gennaio 2023 detengono partecipazioni (titoli, quote o diritti) negoziate o non negoziate in mercati regolamentati oppure in sistemi multilaterali di negoziazione, indipendentemente dalla circostanza che siano rappresentativi di una partecipazione qualificata o non qualificata e che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria:

- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali;
- le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni. L'art. 1, commi da 107

a 109, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), prevede, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni, negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati oppure in sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla data del 1° gennaio 2023. In particolare, il suddetto comma 107, oltre alla riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate, modificando l'art. 5 della legge n. 448/2001 ha introdotto per la prima volta la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni quotate in mercati regolamentati detenuti alla data del 1° gennaio 2023.

Per quanto riguarda le partecipazioni non negoziate, il comma 1 del citato art. 5 stabilisce che può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. La perizia può essere asseverata sia presso la cancelleria del Tribunale, che alternativamente presso l'Ufficio del Giudice di Pace o presso un Notaio.

Relativamente ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022 (art. 5, comma 1-bis, della legge n. 448/2001, introdotto dall'art. 1, comma 107, della legge n. 197/2022). L'art. 9, comma 4, lett. a), del TUIR prevede che per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri il valore normale è determinato "in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese", individuato dalla norma, come detto, nel mese di dicembre 2022. Il valore normale così determinato deve essere assoggettato a imposta sostitutiva. Per tali partecipazioni, quindi, atteso che il valore dei titoli, delle quote o dei diritti quotati in un mercato regolamentato è un valore reso pubblico dal mercato di riferimento, non si rende necessaria la redazione della perizia giurata di stima (Risposta a interrogazione parlamentare 18 gennaio 2023, n. 5-00248). La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni è condizionata al versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento (art. 1, comma 109, della legge n. 197/2022), del valore risultante, per le partecipazioni non negoziate dalla perizia e, per le partecipazioni negoziate, dal valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 (art. 1, comma 109, della legge n. 197/2022), sia che trattasi di partecipazioni qualificate sia di partecipazioni non qualificate.

Per quanto riguarda le partecipazioni non negoziate, il valore periziato deve essere riferito all'intero patrimonio sociale. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle

ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.

Per quanto attiene alle partecipazioni negoziate, "tenuto conto della pubblicità dei valori di quotazione, nel caso in cui i titoli siano detenuti in un rapporto per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio amministrato, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, non è necessario produrre alcuna documentazione relativa ai criteri di determinazione del valore delle partecipazioni cui si è fatto riferimento in sede di rideterminazione del costo fiscale delle stesse" (Risposta a interrogazione parlamentare 18 gennaio 2023, n. 5-00248).

Nel caso di rideterminazione del valore di parte delle quote, il valore delle stesse è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa (circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E). Il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni anche nell'ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative ed anche quando l'ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente (circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E). Nel caso in cui venga effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2023, è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni (circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, par. 11.).

Il valore rideterminato delle partecipazioni deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Il soggetto tenuto al versamento dell'imposta sostitutiva è il contribuente, sia nel caso di partecipazioni non negoziate sia nel caso di partecipazione negoziate, anche se il contribuente ha optato per il regime del risparmio amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito. Per poter utilizzare il valore "rideterminato", in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un'imposta sostitutiva parametrata al valore risultante, per le partecipazioni non negoziate dalla perizia redatta da professionisti abilitati e, per le partecipazioni negoziate, dal valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.

Il termine entro il quale redigere la perizia giurata (partecipazioni non negoziate) ed effettuare il pagamento dell'imposta sostitutiva è fissato al 15 novembre 2023 (art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 108, della legge n. 197/2022). L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligatoria

tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

Il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze, in caso di cessione delle partecipazioni stesse.

Tenuto conto del fatto che, come detto, nel caso di rideterminazione del valore di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati non è necessaria la perizia, qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 ed abbia optato per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, lo stesso dovrà fornire prova all'intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l'imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023), al fine di consentire all'intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza. In caso di mancata rivalutazione, le plusvalenze sono tassate con l'aliquota del 26 per cento (art. 1, commi da 999 a 1002, della legge n. 205/2017).

Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori (art. 5, comma 5, della legge n. 448/2001).

Ai fini del calcolo di convenienza occorre considerare il valore della partecipazione rivalutato (su cui va applicata l'imposta sostitutiva del 16%) e la potenziale plusvalenza che sarà realizzata, su cui si applica l'imposta del 26%.

Poiché il rapporto tra le due aliquote è pari 61,53 ($16 \cdot 100 / 26$) il punto di break even point si raggiunge quando il valore rivalutato, se pari al prezzo di vendita, è circa il 260 per cento del valore di carico.

Risparmio %

Caso n. 1

Valore rivalutato (e prezzo di vendita) pari al 260% del valore di carico

- valore di carico: 5.000
- valore rivalutato e prezzo di vendita: 13.000 ($5.000 \times 260\%$)
- plusvalenza: 8.000
- imposta sostitutiva: 2.080 ($13.000 \times 16\%$)
- imposta sulla plusvalenza: 2.080 ($8.000 \times 26\%$).

Caso n. 2

Valore rivalutato (e prezzo di vendita) superiore al 260% del valore di carico:

- valore di carico: 5.000
- valore rivalutato e prezzo di vendita: 15.000 ($5.000 \times 300\%$)
- plusvalenza: 10.000
- imposta sostitutiva: 2.400 ($15.000 \times 16\%$)
- imposta sulla plusvalenza: 2.600 ($10.000 \times 26\%$).

Caso n. 3

Valore rivalutato (e prezzo di vendita) inferiore al 260% del valore di carico:

- valore di carico: 5.000
- valore rivalutato e prezzo di vendita: 10.000 (5.000 x 200%)
- plusvalenza: 5.000
- imposta sostitutiva: 1.600 (10.000 x 16%)
- imposta sulla plusvalenza: 1.300 (5.000 x 26%).

Caso n. 4

Il Socio A persona fisica possiede - non in regime di impresa - una quota di partecipazione in una s.r.l. pari al 50% del capitale sociale. La quota è stata acquistata al prezzo di 250.000 euro.

La perizia stima il valore dell'intera partecipazione (100%) pari a 1.000.000 di euro; quindi, il valore della quota societaria del Socio A è pari alla frazione del patrimonio netto rivalutato della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa: 500.000 (50%)

Il Socio A cede la partecipazione posseduta al prezzo di 500.000 di euro. In tal caso, il valore rivalutato (e prezzo di vendita) è inferiore al 260% del valore di carico:

Ipotesi 1: con rivalutazione

- imposta sostitutiva di pertinenza del socio: 16% di 500.000 = 80.000;
- costo (ipotizzato) della perizia: 10.000 + IVA (22%) = 12.200;
- costo della perizia riferito alla quota di partecipazione: 6.100
- plusvalenza realizzata: 0 (500.000 - 500.000)

Totale: 86.100

Ipotesi 2: senza rivalutazione

- Plusvalenza realizzata: 250.000 (500.000 - 250.000)
- Tassazione ordinaria: 65.000 (250.000 x 26%).

In questo caso, la rivalutazione non risulta conveniente.

Caso n. 5

Il Socio A persona fisica possiede - non in regime di impresa - una quota di partecipazione in una s.r.l. pari al 50% del capitale sociale. La quota è stata acquistata al prezzo di 250.000 euro.

La perizia stima il valore dell'intera partecipazione (100%) pari a 3.000.000 di euro; quindi, il valore della quota societaria del Socio A è pari alla frazione del patrimonio netto rivalutato della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa: 1.500.000 (50%)

Il Socio A cede la partecipazione posseduta al prezzo di 1.500.000 di euro. Il valore rivalutato (e il prezzo di vendita) è superiore al 260% del valore di carico:

Ipotesi 1: con rivalutazione

- imposta sostitutiva di pertinenza del socio: 16% di 1.500.000 = 240.000;
- costo (ipotizzato) della perizia: 10.000 + IVA (22%) = 12.200;
- costo della perizia riferito alla quota di partecipazione: 6.100
- plusvalenza realizzata: 0 (1.500.000 - 1.500.000)

Totale: 246.100

Ipotesi 2: senza rivalutazione

- Plusvalenza realizzata: 1.250.000 (1.500.000 - 250.000)
- Tassazione ordinaria: 325.000 (1.250.000 x 26%).

In questo caso, la rivalutazione risulta conveniente.

LICENZIAMENTI: COME CAMBIANO LE REGOLE DAL 28 FEBBRAIO

Pasquale Staropoli - Avvocato e Consulente del lavoro

In materia di licenziamenti dal 28 febbraio è abrogato il rito Fornero in favore di un procedimento potenzialmente più snello e veloce, introdotto con la riforma del processo civile. Il nuovo procedimento si applica a tutte le controversie nelle quali con l'impugnazione del provvedimento espulsivo è proposta domanda di reintegrazione, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto. In particolare, si prevede una riduzione dei termini del procedimento fino alla metà. Quali sono le fasi e le caratteristiche fondamentali del nuovo rito?

Dal 28 febbraio nuove regole per il ricorso al giudice del lavoro in materia di licenziamenti. La riforma del processo civile abroga espressamente il rito Fornero e la sua doppia fase in primo grado, sostituendolo, per le impugnazioni dei licenziamenti con le quali si richiede la reintegrazione nel posto di lavoro, con un nuovo tipo di procedimento, tendenzialmente più snello e privo delle rigidità del precedente, per soddisfare, almeno nelle intenzioni del legislatore, le esigenze di celerità connesse alle decisioni di questo genere. Il "rito Fornero" era stato introdotto dalla legge n. 92/2012 (art. 1, commi 47 - 69), ennesimo tentativo di rispondere alla necessità di assicurare celerità alla risoluzione delle controversie nelle quali sono in gioco diritti fondamentali come quello alla conservazione del posto di lavoro, questione che evidentemente richiede una rapida soluzione, pena l'inefficienza dei provvedimenti.

Se le intenzioni erano condivisibili (lo stesso rito del lavoro "ordinario" nasce proprio come espressione dei principi chiovendiani della concentrazione, immediatezza ed oralità, per garantire la celerità della risposta alla domanda di giustizia nelle controversie di lavoro), sin dalle prime bozze erano apparsi evidenti i vizi genetici di quella traduzione normativa.

Infatti, il rito Fornero, applicabile soltanto ai licenziamenti disciplinati dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, implicava che la domanda potesse riguardare soltanto la legittimità del licenziamento e null'altro. Inoltre, il procedimento prevedeva lo svolgimento di due fasi in primo grado davanti allo stesso giudice del lavoro: una prima, c.d. sommaria, introdotta con sostanziale libertà di forma degli atti e tempi, nelle intenzioni del legislatore, brevi. Una seconda, eventuale, ma di fatto esercitata pressoché nella maggior parte dei casi, a cognizione piena, sempre davanti al giudice del lavoro.

Il rito, che nasceva dichiaratamente per garantire la celerità dei procedimenti in materia, e la deflazione del carico del ruolo dei magistrati del lavoro, di fatti lo ha aggravato. Con il rito Fornero, infatti, non potevano essere introdotte altre questioni oltre a quella inerente la legittimità del licenziamento.

Per cui per la discussione relativa, ad esempio, a pretese differenze

salariali per irregolarità dei pagamenti, inadeguatezza degli stipendi, errori nell'inquadramento, differenze orarie etc. (corollario molto diffuso in caso di controversie per il licenziamento), doveva essere incardinata con un diverso procedimento, sempre davanti al giudice del lavoro.

Pertanto, a fronte di un fascicolo ed un procedimento, che prima della riforma del 2012 impegnava il giudice del lavoro, per effetto del rito Fornero, che nasceva proprio per abbattere il carico di lavoro dei Tribunali, il giudice del lavoro veniva a trovarsi verosimilmente a dover trattare fino a tre procedimenti, considerate le due fasi, sommaria e a cognizione piena, oltre al separato giudizio per le domande, diverse dal sindacato sulla legittimità del licenziamento, ma da questo comunque di fatto occasionate.

Inoltre, soprattutto nelle sedi più piccole, ad occuparsi dei tre procedimenti era lo stesso magistrato, circostanza che sebbene ritenuta non viziata da illegittimità dalla giurisprudenza, non rappresentava evidentemente l'optimum neppure dal punto di vista della oggettiva terzietà dell'organo giudicante in ogni sua fase. La riflessione sulla evidente scarsa efficacia del rito Fornero, quanto alla possibilità di spiegare quella efficacia deflattiva prefissa, aveva condotto già ad una sua abrogazione implicita da parte del D.Lgs. n. 23/2015, che ne aveva escluso l'applicazione per i licenziamenti soggetti al regime delle c.d. "tutele crescenti", per tutti i rapporti di lavoro instaurati dal 7 marzo 2015. Il

D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3, co. 32) cambia nuovamente le regole, introducendo gli artt. 441 bis, ter e quater al codice di procedura civile, che confermano ancora una volta l'attualità della ricerca della celerità della risoluzione delle controversie in materia di licenziamenti.

Dal 28 febbraio 2023 è abrogato il rito Fornero, in favore di un procedimento potenzialmente davvero snello e celere, privo come appare della macchinosità bifasica di quello e delle rigidità dell'ambito di competenza per materia individuato. Ciò in favore di un significativo margine di discrezionalità - rectius, razionalità - assegnato al giudice del lavoro. Ai sensi del nuovo art. 441 bis cpc, dal 28 febbraio 2023 il nuovo procedimento per le controversie in materia di licenziamento si applica a tutte le controversie nelle quali con l'impugnazione del provvedimento espulsivo è proposta domanda di reintegrazione, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.

Alla formale abrogazione dei commi da 47 a 69 dell'art. 1 della legge n. 92/2012, che regolavano il rito Fornero, corrisponde adesso il sostanziale abbandono di quei canoni innanzi tutto con riferimento ai limiti della materia di competenza. Il nuovo rito dedicato si applica alle impugnazioni dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione, quindi, con la possibilità di accompagnarvi le questioni correlate, comprese, come previsto espressamente dall'ultimo periodo del primo comma quelle connesse alla qualificazione del rapporto di lavoro. Secondo quanto previsto dal primo comma del nuovo art. 441 bis cpc, le domande in questione hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice. La riforma introduce una sorta di individuazione di ragioni d'urgenza ex lege,

si che la concorrenza dei requisiti previsti legittima la pretesa delle condizioni di celerità previste dalla norma, che implica un giudizio tendenzialmente rapido, caratterizzato dalla concentrazione delle diverse fasi e dalla riduzione dei termini ordinari, in favore del riconoscimento del carattere prioritario dei procedimenti interessati. Con l'eccezione di quanto stabilito dall'art. 441 bis, per il resto, il procedimento è regolato dalle norme ordinarie del rito del lavoro. Come premesso, la caratteristica fondamentale delle novità introdotte per il nuovo rito per i licenziamenti con il quale si chiede la reintegrazione, è rappresentata dal perseguimento della celerità dei tempi del giudizio. Da ciò l'indicazione del carattere prioritario delle controversie e la previsione della possibilità per il giudice di ridurre i termini del procedimento fino alla metà. Si tratta dell'assegnazione di un esercizio di discrezionalità in capo al giudice che può ridurre i termini fino alla metà. Potrà operare in tal senso tenendo conto delle circostanze esposte nel ricorso senza che perciò la riduzione predetta sia obbligatoria, né nella sua applicazione, né nella sua misura, fissata al massimo - ma non necessariamente - nella metà di quella ordinaria prevista dal codice di rito. Esercitata tale facoltà dal giudice, conseguono due momenti di automaticità, rappresentati dal limite del termine tra la data della notificazione del ricorso e quella della udienza di discussione, che non può essere inferiore a venti giorni, e dal termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato, ridotto alla metà. Si tratta dei soli aspetti di rigidità del procedimento, considerato che poi il quarto comma prevede che all'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro.

Si prospetta, pertanto, un cambio di passo netto rispetto all'abrogato rito Fornero e quella dettagliata scansione delle diverse fasi che lo caratterizzava, in favore di una gestione dei tempi in capo al giudice, chiamato a tenere conto, nel perseguire gli obiettivi della celerità della definizione delle controversie fissati dal legislatore, oltre che dei rilievi del ricorso, anche delle prospettazioni delle medesime esigenze di celerità provenienti dalle parti. A tali fini, inoltre, il giudice è tenuto a riservare particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze, per la trattazione di questo tipo di procedimenti.

L'ultimo comma dell'art. 441 bis non reca particolari previsioni per i giudizi di appello e di cassazione, limitandosi a richiedere che siano decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e concentrazione. La norma appare come una sorta di moral suasion rivolta dal legislatore ai giudici, connotata da una cogenza non irrilevante perché in quanto norma positiva esprime senza dubbi un principio immanente anche agli altri gradi di giudizio, della cui applicazione anche quelle Corti dovranno tenere conto. Tuttavia, non sono previste quelle esplicite riduzioni dei termini prescritte invece per il primo grado di giudizio. L'art. 441 ter, nell'individuare il rito da applicare al licenziamento del socio della cooperativa, rinvia a quello ordinario ex artt. 409 ss. del codice

di procedura civile. La norma prevede che in tali casi il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte, anche nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo. La previsione risolve definitivamente i dubbi nel tempo insorti sulla competenza tra giudice civile e del lavoro nella fattispecie, mettendo ordine rispetto agli orientamenti che si andavano affermando nella giurisprudenza di legittimità, i quali già avevano ritenuto una sorta di *vis attractiva* del giudizio del lavoro in caso di coesistenza del licenziamento e dell'esclusione da socio della cooperativa (Cass.civ., 29 luglio 2016, n. 15798; 6 agosto 2012, n. 14143). Anche il successivo art. 44 quater rappresenta una previsione che sostanzialmente mette ordine circa l'individuazione del rito da applicare, prevedendo che le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali.

La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.

La norma conferma l'attualità delle disposizioni speciali per contrastare i licenziamenti dettati da motivi discriminatori e previsti dagli art. 38 del d.lgs. n. 198/2006 e art. 28 del D.Lgs. n. 150/2011, stabilendo ragionevolmente l'immanenza del rito e la sua immodificabilità.



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

28 febbraio 2023

Artigiani e commercianti - Istanza di adesione/rinuncia al regime agevolato INPS per contribuenti forfettari
Autodichiarazione credito d'imposta per l'IMU a favore del comparto del turismo
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile
Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei rapporti finanziari
Comunicazione mensile dati tessera sanitaria - Prorogata al 1° gennaio 2024
Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale
Domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
INAIL - Denuncia delle retribuzioni
INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)
Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria
Libro unico lavoro
Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento
Presentazione del Mod. Redditi 2022 ed IRAP 2022 entro 90 giorni dalla scadenza
Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2022 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS
Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento secondo acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2022
Richiesta di assegno ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato (FSBA) - Protocollazione della domanda di prestazione
Richiesta INPS regime agevolato
Termine presentazione denuncia contratti di affitto di fondi rustici
Termine processo di conservazione fatture elettroniche
Termine sottoscrizione inventario per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica
Trasmissione telematica delle forniture di documenti fiscali
Versamento contributi FASI
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo
Versamento rateale definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Versamento rateale definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter)
Versamento rateale definizione agevolata delle controversie tributarie
Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

